

**Tribunale di Frosinone, C – Sentenza n. 806 del 26.09.2022**

*Estensore:* Troiani

**RESPONSABILITÀ SANITARIA – RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL MEDICO – CONTRASTO TRA CTU – ONERE DELLA PROVA**

In osservanza dei principi generali del diritto, i quali non possono prevedere una aprioristica prevalenza delle valutazioni di un tecnico su quelle di un altro, l'unica operazione ermeneutica che può fare il giudice è quella di valutare in concreto se le conclusioni dell'uno sia dotate di una spiccata capacità persuasiva, in termini logico-deduttivi, rispetto a quelle dell'altro ovvero siano molto più attendibili rispetto alle conclusioni dell'altro dal punto di vista meramente logico. Solo qualora il giudicante osservi una chiara e netta prevalenza delle valutazioni di uno rispetto a quelle dell'altro, allora potrà ritenere ragionevolmente integrata la prova, mentre in caso contrario si verifica una vera e propria situazione di stallo probatorio che comporta l'inevitabile rigetto della domanda, posto che l'inesatto inadempimento ovvero l'inesattezza dell'inadempimento non è stato provato.